



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

ORIGINALE

URBANISTICA - TUTELA AMBIENTALE - VIA - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - BELLEZZE NATURALI E VAS - POLIZIA PROVINCIALE AREA VASTA TUTELA AMBIENTALE

URBANISTICA-AMBIENTE-PATRIMONIO-P.P. TUTELA AMBIENTALE

Registro Generale N. 1632 del 12/10/2016

Registro di Servizio N. 76 del 12/10/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Oggetto: Comune di Montemonaco - Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 2.2 della D.G.R. Marche n.1813/2010 relativa al Piano di lottizzazione nella zone C4-2 di espansione e S per Servizi Pubblici in località Lanciatoio.

44VAS006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto l'art.16 della legge n.1150/1942 così come modificato dall'art. 5 della legge n.106/2011;

Viste le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010;

Atteso che il Piano attuativo in oggetto proposto dal Comune di Montemonaco, quale

Autorità procedente, è sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 5 della legge n.106/2011 di modifica dell'art. 16 della legge n.1150/1942;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montemonaco, con nota prot. n. 2924 del 06.07.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n.22560 del 07.07.2016, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al Piano di lottizzazione nella zona C4-2 in località Lanciatoio;

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed Assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive in data 05/10/2016 che viene di seguito riportato integralmente:

PREMESSA

Con nota prot. n. 2924 del 06.07.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n.22560 del 07.07.2016, il Comune di Montemonaco, in qualità di autorità procedente, ha inizialmente trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al Piano attuativo di cui in oggetto, con allegata la documentazione di seguito riportata ed indicando altresì i soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- N. 1 copia del Rapporto Preliminare e gli allegati in formato cartaceo;
- N. 8 copie su supporto informatico del Rapporto Preliminare e degli allegati;
- La scheda di sintesi conforme alla delibera di G.P. n. 3 del 13.01.2010.

Con nota prot. n. 23187 del 14.07.2016 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii e ha inviato agli stessi il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. lgs.152/06 e ss.mm.ii..

PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera c) del 2° comma dell'art.2.2 della DGR 1813/2010 è stato richiesto il parere ai seguenti SCA:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Servizio Viabilità Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Genio Civile Regione Marche;
- AATO n. 5 Marche sud;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

- Unione Montana dei Sibillini.

PARERI SCA :

Il piano di lottizzazione in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. N. 04/2008, ha ottenuto i seguenti pareri:

L'AATO n.5 con nota del 15.07.2016 prot.n. 1627, trasmessa esclusivamente tramite P.E.C., ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità del Piano in esame:

"Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che la pratica consiste in un piano attuativo in conformità al Piano di Fabbricazione vigente attraverso la realizzazione di una lottizzazione con volumetria massima realizzabile di m³ 17.585 con un numero massimo di abitanti insediabili pari a 146.

Rilevato che l'area oggetto della citata lottizzazione è esterna all'agglomerato di Montemonaco così come individuato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali n. 526/TRA_08 del 15.12.2009.

Richiamato il seguente parere della CIIP S,p,A. acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 1881 del 05.09.2016:

"relativamente alla fornitura idrica: la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione sottodimensionati a soddisfare le attuali richieste, per cui non sarà possibile concedere nuove utenze per il nuovo insediamento (n. 146 ab. eq.). La ditta dovrà provvedere a realizzare una nuova condotta distributrice di avvicinamento in uscita dal nuovo serbatoio denominato "San Michele" e successivamente le opere idrauliche all'interno della nuova lottizzazione;

relativamente allo scarico delle acque reflue (domestiche e assimilate/industriali), la zona è totalmente sprovvista di rete fognaria pubblica. La ditta, acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, dovrà provvedere a realizzare un idoneo impianto fognario di smaltimento la cui proprietà, gestione, manutenzione e controllo resterà a totale carico della proprietà privata;

relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito da l'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s. m.i..."

Relativamente al Rapporto Preliminare si fa notare che gli elaborati trasmessi contengono le seguenti considerazioni tecniche che comunque devono essere sottoposte alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

- fornitura di acqua potabile: fabbisogno idrico di $250 \text{ l/Ab} \cdot \text{d} \cdot 150 \text{ A.E.} = 37,5 \text{ m}^3/\text{d}$ da prelevarsi su una linea acquedottistica esistente che presenta una condotta adduttrice in ghisa a servizio dell'agglomerato urbano di Lanciatoio alimentata da un serbatoio di accumulo esistente in località S. Michele;

scarico di acque reflue, la struttura è situata in un area non servita da reticolo fognario pubblico con idoneo impianto di trattamento reflui;

scarico delle acque bianche, la portata di scarico delle acque meteoriche accumulate negli invasi compensativi verranno convogliate nel corpo idrico superficiale "Previtiera" che si riversa sul torrente "Cossudro".

Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Autorità competente, esprime PARERE FAVOREVOLE all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs, 152/06, della procedura di "Piano di Lottizzazione in località Lanciatoio" del Comune di Montemonaco con le seguenti PRESCRIZIONI:

relativamente alla fornitura idrica, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione sottodimensionati a soddisfare le attuali richieste, per cui non è possibile concedere nuove utenze per il nuovo insediamento (n. 146 ab. eq.). La ditta dovrà provvedere, previa autorizzazione dell'Autorità ed del Gestore, a realizzare una nuova condotta distributrice di avvicinamento in uscita dal nuovo serbatoio denominato "San Michele" e successivamente le opere idrauliche all'interno della nuova lottizzazione;

relativamente allo scarico delle acque reflue (domestiche e assimilate/industriali), la zona è totalmente sprovvista di rete fognaria pubblica. La Ditta, acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, dovrà provvedere a realizzare un idoneo impianto fognario di smaltimento la cui proprietà, gestione, manutenzione e controllo resterà a totale carico della proprietà privata;

relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore. Tale rete di raccolta non sarà presa in gestione dal S.I.I. in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall' ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R, marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i...

Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che la pratica consiste in un piano attuativo in conformità al Piano Regolatore Generale vigente attraverso la realizzazione di strutture abitative con conseguente aumento della capacità insediativa pari a 95 A.E..

Rilevato che l'area oggetto della citata Variante è interna all'agglomerato di Cupra Marittima così come individuato dalla Regione Marche con DAALR 145/2010 che ad oggi risulta essere conforme alle disposizioni della P.T.A. della Regione Marche.

Relativamente al Rapporto Preliminare si fa notare che gli elaborati trasmessi contengono un'analisi puntuale dei seguenti aspetti che comunque saranno sottoposti alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

fornitura di acqua potabile, si chiede di valutare con il Gestore le prescrizioni di allaccio essendo presenti nell'area due condotte di distribuzione idrica ; nel caso risulti necessario procedere alla costruzione di nuovi cespiti esterni a tale area, sarà necessario concordare con l'Autorità ed il Gestore la realizzazione di tali nuovi cespiti.

scarico di acque reflue, la struttura è situata in un area servita da reticolo fognario pubblico con idoneo impianto di trattamento reflui; sarà comunque necessario acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;

scarico delle acque bianche, è necessario che queste siano smaltite presso il compluvio naturale

più vicino in quanto non possono essere convogliate alla rete fognaria pubblica.

lo spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Autorità competente, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, della procedura di "Piano di Lottizzazione "L16A" conforme al Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. in Via Adriatica sud" con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

relativamente alla fornitura idrica, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;

relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica.

relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dalli ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m,i...

il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5 con nota 72170 del 21.09.2016 ha espresso parere favorevole in merito all'esclusione dalla procedura di VAS del Piano in esame.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini con nota del 09.08.2016 prot.n. 4683 acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.25111 del 09/08/2016,ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità del Piano in esame:

“Con riferimento alla procedura di cui in oggetto ed a seguito della nota della Provincia di Ascoli Piceno -- Servizio Urbanistica - n.23187 del 14.07.2016 di-seguito si fornisce il contributo da parte di questo Ente Parco, individuato quale soggetto competente in materia ambientale, nel rispetto della normativa citata in oggetto.

Con provvedimento n.84 del 07.08.2013 veniva ri'asciato il nulla osta di competenza, ex art.13 L.394/91 e smi, in merito alla variante parziale al PdF di Montemonaco relativamente alle zone omogenee C32 e C42 in loc. Lanciatoio, anche a seguito della DGP n.55 del 18.04.2013, che in definitiva restringeva il dimensionamento globale dell'area con particolare attenzione alla salvaguardia del territorio, lasciando inalterate le destinazione d'uso e i parametri urbanistici.

La commissione consultiva per il rilascio dei nulla osta nella seduta del 28.07.2016 ha espresso

parere favorevole in merito all'oggetto.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che l'area oggetto della prevista variante ricade:

in zona 2 "Ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;

in zona "C- di protezione" del Piano del Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006). In particolare si evidenzia che l'art.20, comma 2 delle NTA del PP prevede che "Sono fatti salvi i piani attuativi regolati da convenzione vigente alla data di adozione del Piano e le aree ricadenti nelle zone A e B, anche se altrimenti denominate purchè rispondenti ai criteri del D.M. 1444/68, dello strumento urbanistico generale comunale vigente."

esterna alla rete natura 2000 (SIC e ZPS);

In conclusione, pertanto, il previsto Piano di Lottizzazione in Loc. Lanciatolo del Comune di Montemonaco (Fg.5 mapp.519, 522, 384), tenendo conto della localizzazione come sopra individuata e dell'entità previsionale della stessa rispetto alle attuali previsioni del Pdf vigente, anche a seguito della sopracitata variante che ha ridotto il dimensionamento complessivo dell'area, appare compatibile con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa di salvaguardia vigente e degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco."

Il Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque della Provincia di Ascoli non ha espresso il parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche non ha espresso il parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

Il Servizio Genio Civile della Regione Marche non ha espresso il parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

L' Unione Montana dei Sibillini non ha espresso il parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

CONTENUTI DEL PIANO

l'area ricompresa all'interno del perimetro del piano di lottizzazione di che trattasi è stata oggetto di un precedente piano attuativo convenzionato in data 13.7.1991 e diventato inefficace per il decorso dei dieci anni previsti dall'art.16 della legge n.1150/1942; a seguito dell'approvazione di una variante al vigente Pdf (delibera di C.C. n.9 del 26/05/2013) sono state escluse dal piano attuativo sopracitato alcune porzioni di aree che hanno assunto la destinazione agricola.

Il piano di lottizzazione in oggetto è relativo alla zona di espansione C4-2 e "S" per Servizi Pubblici previste dal vigente Pdf ed è stato redatto sulla base dei seguenti parametri urbanistico-edilizi delle NTA dello stesso:

- densità edilizia fondiaria=1,5 mc/mq;
- lotto minimo.= 350 mq;
- Altezza massima edifici = 7,00 m;
- Numero dei piani non superiore a 2.

Nello specifico, come risulta dagli elaborati inviati, il Volume massimo previsto risulta essere pari a mc 17.595, per un numero di abitanti insediabili pari a 146; la dotazione di aree a standards prevista (parcheggi e verde attrezzato) pari a 3175 mq risulta essere superiore ai minimi di legge di mq 228 (146 x 18mq/ab).

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Dai dati essenziali del procedimento risulta che l'Autorità procedente è l'Amministrazione Comunale di Montemonaco mentre il proponente è il sig. Pansadoro Vito proprietario dell'area.

Come riportato gli interventi previsti risultano conformi al vigente PDF; l'area ricade all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e quindi vincolata ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004 e ss. mm. ii..

L'area viene dichiarata esente dalle prescrizioni di base del P.P.A.R. ai sensi dell'art.60, punto 1b) delle NTA dello stesso in quanto Piano di lottizzazione che costituisce la prosecuzione di un piano attuativo scaduto parzialmente realizzato esente in quanto approvato e convenzionato prima dell'entrata in vigore del PPAR (10.02.1990); l'area non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DGR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening (procedura di verifica preventiva) serve a stabilire se la variante deve essere accompagnata da un rapporto ambientale che ne approfondisca le potenziali criticità. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- § consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- § consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare, pertanto, deve contenere una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano Attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

In questa sezione il Piano di lottizzazione è stato messo in relazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti e con i settori che hanno relazione diretta ed indiretta con esso a livello nazionale (Decreto Legislativo n.42/2004, D.P.R. n.357/97, R.D. n.3267/1923) a livello regionale (L.R. n.6/2005, P.P.A.R. Regione Marche, P.A.I. Regione Marche, Rete Ecologica Regionale, Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente) a livello provinciale (P.T.C. della Provincia di Ascoli Piveco) ed a livello comunale (P.d.F. del Comune di Montemonaco).

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale dell'intervento consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente sia delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "settori di governo", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche dell'intervento, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), è stata compilata la check list dell'allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS.

L'analisi dell'area in cui si inseriscono le previsioni di intervento (ambito di intervento) non ha fatto rilevare particolari emergenze o criticità ambientali.

La normativa vigente chiede quindi di delimitare l'ambito di influenza territoriale ovvero l'area entro cui potrebbero manifestarsi gli impatti derivanti dalle interazioni sopra identificate. In realtà, questa dipende strettamente dalla natura delle interazioni rilevate e dei conseguenti impatti, alcune, infatti, potrebbero determinare impatti estremamente localizzati (ad es. consumo di suolo) altre, invece, impatti "più estesi" (sistema mobilità). In considerazione della tipologia e delle dimensioni dell'ambito di intervento e del fatto che trattasi di un intervento molto limitato si ritiene opportuno identificare l'area strettamente interessata dall'intervento come ambito di influenza territoriale

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Per ciascun tema o aspetto ambientale evidenziato come pertinente devono essere individuati gli obiettivi ambientali, a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi. I temi ambientali analizzati nella tabella 3 redatta nel Rapporto preliminare sono stati: acqua, paesaggio, qualità dell'aria, salute umana, energia, rifiuti, turismo/industria. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale scelti hanno valutato un livello di interferenza molto basso con un impatto dell'intervento proposto non significativo sul territorio.

VERIFICA DI PERTINENZA

La verifica di pertinenza viene effettuata utilizzando la tabella di sintesi di cui all'Allegato II paragrafo 3 Linee Guida Regionali sulla VAS (D.G.R. n. 1813/2010), che serve ad evidenziare il livello di pertinenza del Piano rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità. È stata a tal fine un'apposita tabella.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano attuativo proposto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione nella zone C42 di espansione e S per Servizi Pubblici in località Lanciatoio proposto dal Comune di Montemonaco purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ✓ Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 1829 del 18/08/2016;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

- a) l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione nella zone C42 di espansione e S per Servizi Pubblici in località Lanciatoio del Comune di Montemonaco alle seguenti condizioni:
 - 1. Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 1829 del 18/08/2016;
 - 2. gli atti deliberativi di approvazione del Piano attuativo dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- b) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Montemonaco; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010, l'Autorità Procedente dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
- c) di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
- d) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- e) di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.

Ascoli Piceno, li 12/10/2016

IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.